



**Bando di concorso per l'assegnazione di Borse di Studio
per il diritto allo studio universitario**

Anno Accademico 2019/20

29 luglio 2019 – Nr. Prot. 47/2019

NABA
Nuova Accademia di Belle
Arti
Tel +39 0297372.1 Fax +39 0297372.280
www.naba.it

Via Darwin, 20
20143 Milano

dsu@naba.it



INDICE

1) I SERVIZI NABA DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.....	3
2) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO.....	3
2.1) COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO.....	4
2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.....	5
2.3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE.....	6
2.3.1) Requisiti di merito.....	6
2.3.2) Requisiti di reddito.....	8
2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale estera o per studenti stranieri.....	12
2.4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO.....	15
3) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO.....	16
3.1) STUDENTI DISABILI.....	16
3.2) MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....	16
4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	17
5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	19
6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED PRESENTAZIONE DI RICORSI.....	20
6.1) INSERIMENTO DEGLI STUDENTI NELLE GRADUATORIE.....	20
6.2) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI.....	21
7) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO.....	21
8) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA.....	23
9) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTÀ.....	23
10) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, ART. 71).....	23
11) INFORMATIVA SULL'USO DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (L. 30/6/2003, N.196)	24
12) ALLEGATO A – ELENCO COMUNI STUDENTI IN SEDE – MILANO e ROMA.....	27
13) ALLEGATO B – ELENCO COMUNI STUDENTI PENDOLARI SEDE DI MILANO.....	32
14) ALLEGATO C – ELENCO DELLE NAZIONI PER LA LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI.....	33



1) I SERVIZI NABA DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

(Legge Regione Lombardia n. 33/2004)

NABA attraverso l'Ufficio DSU coordina ed eroga in favore degli studenti:

a) gli interventi e i servizi diretti all'attuazione del diritto allo studio previsti dalla legge regionale Lombardia n. 33 del 13 dicembre 2004;

b) l'ulteriore offerta di interventi e di servizi per agevolare la partecipazione ai corsi di studio NABA.

Inoltre promuove tutti quegli interventi che contribuiscono a determinare le migliori condizioni di vita e di studio per gli studenti.

Questi interventi riguardano i seguenti benefici e servizi:

- borse di studio l.r. 33/2004
- interventi per la mobilità internazionale:
- scambi internazionali
- stage internazionali
- servizi vari:
- prestito libri gratuito
- attività culturali
- tutor didattici
- opportunità di lavoro
- servizio orientamento al lavoro
- assistenza agli studenti.

2) ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, attuativo dell'art. 8 del Decreto Legislativo nr. 68/2012 e della D.G.R. relativa all'anno accademico 2019/20.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti iscritti nell'a.a. 2019/2020 ad uno dei corsi di studio della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – di Milano e di Roma. Il finanziamento deriva da contributi stanziati da MIUR e Regione Lombardia.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento del titolo di studio, per la prima volta, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di primo livello
- b) per gli iscritti ai corsi di diploma accademico di secondo livello



Definizioni

Nel presente Bando si intende per:

Idoneo assegnatario	lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore della Borsa di Studio.
Idoneo non assegnatario	lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi.
Non Idoneo	lo studente non in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti.
Prima immatricolazione assoluta	qualunque precedente iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso da quello frequentato nell'a.a. 2019/2020) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l'a.a. 2019/2020, in qualunque Università/Accademia italiana o straniera, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).

2.1) COMPOSIZIONE E NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

Composizione della Borsa di Studio

La Borsa di Studio consta di erogazione in denaro in due rate che comprende un'integrazione a copertura del costo per i pasti. Sono previste integrazioni non comprese nella borsa di studio quali:

- Integrazione per la Mobilità internazionale
- elevamenti di importo per studenti disabili

La Borsa di Studio è esente dall'imposta sui redditi così come previsto dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 109/E del 6.4.1995; tuttavia sarà emessa la certificazione unica degli importi erogati in denaro.

Numero delle borse, L'Ufficio DSU NABA mette a concorso:

Sede di Milano

- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **12** borse
- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **2** borse
- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **8** borse
- Per gli studenti iscritti al 2° anno dei corsi di diploma accademico di secondo livello: n. **2** borse
- Per gli studenti iscritti al 3° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **6** borse
- Nr. 2 integrazione destinata alla mobilità internazionale a favore degli studenti NABA



Sede di Roma

- Per gli studenti iscritti **per la prima volta** al 1° anno dei corsi di diploma accademico di primo livello: n. **1** borse

Si precisa che l'attivazione della procedura concorsuale relativa alla borsa di studio per gli iscritti alla sede di Roma è subordinata all'emanazione da parte del Miur, entro ottobre 2019, del decreto di riconoscimento del relativo corso.

In caso di mancata attivazione:

la borsa di studio prevista per la sede di Roma andrà ad incremento delle borse di studio per gli iscritti ai primi anni del primo livello della sede di Milano;

lo studente che avrà effettuato l'iscrizione al corso di Roma e presentato domanda di borsa di studio per detta sede potrà, a fronte di istanza da presentare entro e non oltre il **15 novembre 2019**, chiedere il trasferimento alla sede di Milano e di partecipare al concorso per le borse di studio della sede di Milano

La ripartizione delle borse di studio tra tutti i corsi attivati sarà determinata al termine della presentazione delle domande in rapporto percentuale al numero degli iscritti.

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

2.2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

- 1) per la prima volta al 1° al 2° o al 3° anno di corso di diploma accademico di primo livello;
- 2) per la prima volta al 1° o al 2° anno di corso di diploma accademico di secondo livello.

Non potranno partecipare al Concorso gli studenti che, nell'anno accademico 2019/20:

- Siano già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero (compresi i titoli non aventi valore legale in Italia e con medesimo titolo di studio di ammissione), di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la Borsa di Studio per l'a.a. 2019/2020;
- Beneficino per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio (o analogo contributo, in qualsiasi forma) erogata da altri Enti pubblici o privati;



- Si iscrivano a un anno di corso (per lo stesso livello di studi) per il quale erano già stati iscritti, indipendentemente dal tempo trascorso dalla precedente iscrizione e indipendentemente da come si sia conclusa la precedente carriera (rinuncia studi, decadenza, trasferimento, ecc), in qualsiasi Ateneo o istituzione universitaria, italiano o estero;
- Risultino iscritti a un anno di ripetenza;
- Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso, anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei crediti o delle annualità necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti o alle annualità previsti per ciascun anno trascorso, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta, ad eccezione degli anni di sospensione degli studi.

2.3) REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRDAUTORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Per essere ammessi alle graduatorie definitive i richiedenti devono essere regolarmente iscritti per l'anno accademico 2019/20 alla data del **31 ottobre 2019** (si precisa che per risultare regolarmente iscritti, la tassa di immatricolazione e il contributo alla didattica devono essere stati pagati e registrati nella posizione finanziaria dello studente) ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

2.3.1) Requisiti di merito

Studenti del 1° anno di corso del diploma accademico di primo livello

1. Prima immatricolazione assoluta al 1° anno di corso
2. Diploma di scuola secondaria superiore con votazione pari o superiore a 75/100 (66/100 per gli studenti con disabilità e con invalidità pari o superiore al 66%).

Requisito di merito ex post:

Per mantenere la condizione di **assegnatario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 10 agosto 2020**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Per mantenere la condizione di **assegnatario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti successivamente al 10 agosto 2020 ed entro il 30 novembre 2020**. Per il conseguimento di tale requisito è possibile utilizzare 5 punti di bonus.

Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di primo livello

Lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 10 agosto 2019**.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 5 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta



durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Studenti del 3° anno di corso del diploma accademico di primo livello

Lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **88 crediti entro il 10 agosto 2019**.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il terzo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 12 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Studenti iscritti al 1° anno di corso del diploma accademico di secondo livello

Essere regolarmente iscritti per la prima volta al 1° anno di corso.

Requisito di merito ex post

Per mantenere la condizione di **assegnatario totale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti entro il 10 agosto 2020**.

Per mantenere la condizione di **assegnatario parziale**, lo studente deve conseguire un livello minimo di merito di **35 crediti successivamente al 10 agosto 2020 ed entro il 30 novembre 2020**.

Studenti del 2° anno di corso del diploma accademico di secondo livello

Aver conseguito entro il 10 agosto 2019 almeno **35 crediti**.

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie per il secondo anno di corso può essere utilizzato, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" per un massimo di 5 crediti. L'utilizzo dei "bonus" è consentito una sola volta durante il corso degli studi; eventuali bonus non utilizzati potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Validità dei crediti e media ponderata

Nel corso della compilazione della domanda on line verrà richiesto di indicare il numero di crediti conseguito e la relativa media ponderata. Tali valori devono così essere intesi:

Numero crediti: è richiesto di dichiarare i crediti derivanti da esami sostenuti e regolarmente verbalizzati dall'inizio della carriera (per l'attuale livello di studi) ed entro il 10 agosto 2019. Sono validi anche gli esami con votazione non espressa in trentesimi. Non devono essere considerati i crediti derivanti da esami fuori piano, dai singoli moduli in itinere e dagli esami sostenuti e verbalizzati prima dell'immatricolazione all'attuale livello di studi.

Media ponderata: è richiesto di calcolare e dichiarare la media ponderata riferita agli esami indicati nel campo "NUMERO CREDITI CONSEGUITI"; gli esami con votazione non espressa in trentesimi non vanno considerati. Il 30 e lode vale 30.



Per calcolare la media ponderata è necessario moltiplicare ogni votazione per il valore (in crediti) dell'esame; la somma di tali risultati va divisa per il numero di crediti complessivamente considerati.

Esempio:

Esame 1	Voto 26/30	Valore : 9 crediti
Esame 2	Voto 30/30	Valore : 12 crediti
Esame 3	Voto 18/30	Valore : 9 crediti
Esame 4	Voto : approvato (es. verifica conoscenza lingua inglese)	Valore : 3 crediti
Totale crediti posseduti		33 crediti
Totale crediti da considerare per media ponderata		30 crediti

Calcolo media ponderata:

26 x 9 =	234 +	
30 x 12 =	360 +	
18 x 9 =	162	
Totale	756	Media ponderata = 756/ 30 = 25,20

Bonus

Qualora lo studente iscritto ai corsi non abbia conseguito il numero minimo di crediti previsti, potrà utilizzare in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti un **bonus** con le seguenti modalità:

- **cinque** crediti, se utilizzato per la prima volta per il mantenimento dei benefici del primo anno o il conseguimento dei benefici per il secondo anno,
- **dodici** crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il bonus maturato e non fruito nel corso triennale può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi biennali.

Studenti portatori di handicap

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi dai valori indicati fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita Commissione.

2.3.2) Requisiti di reddito

I pre-requisiti economici di accesso ai benefici fanno riferimento ai dati desumibili dall'Attestazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per



le prestazioni per il diritto allo studio universitario e sulla base dell'ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente).

Gli studenti che richiedono i benefici del Diritto allo Studio Universitario devono avere come pre-requisito economico, in aggiunta ai requisiti di merito, entrambi i seguenti valori riferiti ad una Attestazione "ISEE" rilasciata nel 2019, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e al proprio nucleo familiare:

- un indicatore di situazione economica– I.S.E.E. - non superiore a € 23.000,00;
- un indicatore di situazione patrimoniale -I.S.P.E. - non superiore a € 50.000,00.

(L'I.S.P.E. è corrispondente a ISP/Scala di equivalenza)

– Attestazione ISEE e Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)

Le condizioni economiche del nucleo familiare dello studente richiedente la Borsa di Studio sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni del diritto allo studio universitario (ISEE) come previsto dall'art. 8 del DPCM n. 159/2013.

L'ISEE è un attestato che ogni cittadino può ottenere gratuitamente: - in proprio, attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS; - presso i soggetti preposti (uffici Inps, Caaf).

L'attestato viene rilasciato sulla base dei dati dichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti. I tempi per l'ottenimento dell'attestato sono mediamente di sette giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente. Si raccomanda pertanto di provvedere tempestivamente a munirsi di attestato ISEE, e comunque in tempo utile per la scadenza prevista per la presentazione della domanda online.

L'ISEE è calcolato utilizzando l'indicatore di situazione economica (dato dalla somma dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare maggiorata del 20% dei valori patrimoniali) rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza).

Chi intende richiedere benefici del diritto allo studio universitario deve necessariamente e obbligatoriamente sottoscrivere una DSU integrale (non può in nessun caso essere compilata la sola DSU mini) assicurandosi che in essa sia indicato che la richiesta avviene per i benefici del diritto allo studio universitario (non è valida la DSU integrale richiesta per prestazioni socio assistenziali o per minorenni) a proprio favore.

Per l'a.a. 2019/2020 i redditi a cui fare riferimento sono quelli **dell'anno solare 2017**, il patrimonio (sia immobiliare che mobiliare) quello al **31 dicembre 2018**.

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente richiedente la Borsa di Studio;



b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia del richiedente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;

c) dai fratelli/sorelle del richiedente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia del richiedente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;

*ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2017;

Inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente:

e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;

f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente.

Studente indipendente

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;

b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarati negli ultimi due anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 6.500,00 per ciascun anno.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio, del genitore previsto) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dai punti che seguono.

La condizione di studente indipendente trova applicazione anche in caso di studente coniugato: al ricorrere di tale casistica i redditi minimi di € 6.500,00 si intendono però raggiunti anche considerando i redditi del coniuge. Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che non viva con i genitori ma non sia indipendente e debba quindi integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al



momento della richiesta dell'attestato ISEE cumulativo, anche i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità e relativo alla loro condizione; in caso contrario non sarà possibile farsi rilasciare un corretto attestato ISEE cumulativo.

Studente con genitori tra loro mai coniugati

In caso di studente non indipendente, i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti. Se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sotto riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni. Qualora invece si sia in presenza di uno o di entrambi i seguenti casi:

- quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - quando il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- il genitore non convivente con lo studente richiedente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013, così determinata:

a) è calcolato l'ISEE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, DPCM 159/2013 riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;

b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;

c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;

d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario. La componente aggiuntiva, calcolata secondo tali modalità, integra l'ISEE del richiedente la prestazione.

Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia.

Casi particolari

Si riportano alcuni casi particolari, di studente non indipendente:

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti.



Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);
- oppure - in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
- oppure - in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 CC.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

2.3.3) Valutazione della condizione economica e patrimoniale dello studente straniero o dello studente italiano residente all'estero

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare dello studente italiano o straniero residenti all'estero. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

L'Ufficio DSU NABA provvederà a calcolare d'ufficio l'ISEE equivalente estero per gli studenti che ricadono nella condizione di cui sopra e che avranno provveduto a produrre i documenti di seguito indicati.

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL'ESTERO deve obbligatoriamente essere riferito - pena l'esclusione dal concorso - ai redditi percepiti nel 2016 ed al valore dei patrimoni mobiliari ed immobiliari posseduti al 31 dicembre 2018 dal nucleo familiare dello studente. Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare la presenza di eventuali redditi ed i patrimoni eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini di determinare l'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ALL'ESTERO gli studenti stranieri devono essere in possesso dei documenti originali relativi:

- Documento attestante la composizione del nucleo familiare estero;
- Reddito dell'anno solare 2017 di ciascun componente della famiglia (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2017. Qualora nel corso del 2017 uno o più componenti del nucleo familiare di età superiore o uguale a 18 anni, non abbia percepito reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso);
- Fabbricati di proprietà della famiglia alla data del 31.12.2018 con l'indicazione dei metri quadrati (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica competente in materia). Qualora nel 2018 non risultasse alcun fabbricato, va prodotto un certificato che



attesta l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro di età superiore o uguale a 18 anni;

- Attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2018 dalla famiglia con indicazione di titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute.

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la situazione economica e patrimoniale di studenti stranieri deve essere certificata come segue:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata;
- avere data di rilascio successiva all'1.1.2019 per i documenti relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e allo stato di famiglia; successiva all'1.1.2018 per i documenti relativi ai redditi percepiti.

L'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri non può essere presentata; pertanto, per la valutazione delle condizioni economiche/patrimoniali familiari, occorre produrre necessariamente e inderogabilmente i documenti sopra indicati.

ATTENZIONE: In ogni caso, il reddito degli studenti stranieri appartenenti a Paesi extra UE non potrà essere inferiore a € 5.824,91 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio (D.l. 20 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 e successivi aggiornamenti). L'importo indicato costituirà pertanto il valore ISR minimo.

Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A - Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.

B - Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.

C - Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi a basso sviluppo umano indicati nel Decreto Ministeriale del 1 agosto 2014 n. 594, e di seguito specificati, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore dovrà corredare la certificazione con un impegno scritto alla restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. I Paesi considerati "particolarmente poveri" sono:



Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

D – Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Nell'allegato B al Bando di Concorso è disponibile l'elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati. Le Nazioni non presenti ricadono nel gruppo D.

Legalizzazione dei documenti – casi particolari

Per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

Le stesse norme si applicano a studenti di qualsiasi nazionalità il cui nucleo familiare abbia patrimoni o redditi prodotti in paesi diversi dall'Italia. I patrimoni e i redditi prodotti al di fuori dell'area dell'Euro vengono valutati sulla base del cambio medio del 2018.

Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lo studente che presenti patrimoni e/o redditi prodotti in paese diverso dall'Italia, è comunque obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia da qualsiasi membro del proprio nucleo familiare in base al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e, di conseguenza, è tenuto a presentare certificazione ISEE attestante tali redditi.

Tutti gli studenti il cui nucleo familiare detenga patrimoni al 31 dicembre 2018 o abbia prodotto redditi nel 2017 in Paesi diversi dall'Italia, devono presentare la precedente documentazione – anche se parzialmente già consegnata in anni precedenti e/o ad altri uffici dell'Università - per la valutazione delle condizioni reddituali/patrimoniali familiari.

2.4) AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato sia in base alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente.

Fasce di reddito

In base al valore ISEE si determinano tre fasce di reddito:

FASCIA	Valore ISEE	
	Da	A
Prima fascia	€ 0,00	€ 14.420,31
Seconda fascia	€ 14.420,32	€ 17.709,34
Terza fascia	€17.709,35	€ 23.000,00

Provenienza geografica

Studente in sede: appartenenti a famiglie residenti nell'area metropolitana sede del corso di studio o residenti nelle aree circostanti che impieghino, con i mezzi pubblici, fino a 60 minuti per il trasferimento quotidiano dall'abitazione alla sede del corso.

Studente pendolare: appartenenti a famiglie residenti in altri comuni rispetto alla sede del corso frequentato dai quali sia possibile raggiungere quotidianamente la sede dei corsi frequentati impiegando, con i mezzi pubblici, da 61 a 90 minuti. Elenco pubblicato nell'allegato B.

Studente fuori sede:

residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. **In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.**

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di:

- un contratto d'affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, e convalida per l'anno in corso con il pagamento tramite modulo F24 o F23, intestato allo studente o a un familiare del nucleo di appartenenza dello studente.
- per gli studenti domiciliati presso strutture collettive, l'esistenza di certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario.

Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente **consegnati personalmente all'ufficio DSU NABA entro il 22 novembre 2019.**



Qualora la documentazione non venisse consegnata entro tale termine gli studenti saranno considerati studenti pendolari.

Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fornendo esclusivamente copia dell'avvenuta registrazione del contratto per l'annualità successiva.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

Locazione geografica	1° fascia	2° fascia	3° fascia
In Sede	€ 1.997,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 2.705,00	€ 1.536,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 2.244,00	€ 1.214,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 1.922,00
Pendolare*	€ 2.202,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 2.910,00	€ 1.739,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 2.447,00	€ 1.414,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. Importo € 2.122,00
Fuori Sede che utilizzano strutture residenziali pubbliche o private	€ 4.544,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. Importo € 5.252,00	€ 3.961,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. Importo € 4.669,00	€ 3.401,00 + 1 pasto gratuito al giorno tot. importo € 4.109,00

*Per gli studenti pendolari sono fatte salve le disposizioni di cui al Dpcm 9 aprile 2001, art. 9, comma 5.

3) INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

3.1) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.807,00 per studenti considerati in sede, di € 3.994,00 per studenti considerati Pendolari e € 7.316,00 per studenti considerati Fuori Sede.

3.2) Mobilità internazionale

Gli studenti iscritti alla NABA assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2019/20 e gli idonei non assegnatari possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale.

Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi. Il programma di studio all'estero deve essere certificato



dalla struttura competente in materia di scambi internazionali. Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Ufficio DSU è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati.

Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per un importo fino a € 150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale o stage sono concessi agli aventi diritto per una sola volta per ciascun corso di studi frequentato.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate rispettivamente gennaio/febbraio 2021.

Il pagamento dell'integrazione avverrà entro il 30 giugno 2021 compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia.

Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso l'Ufficio Erasmus della NABA, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità.

4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00; per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\text{Punteggio: } 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{23.000,00} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.



b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, **entro il 10 agosto 2019** e del punteggio determinato dalla votazione media ponderata degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito

Il punteggio relativo ai *crediti formativi conseguiti* o alle *annualità superate* **entro il 10 agosto 2019** è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

$$\frac{(\text{Crediti studente}^* - \text{Crediti minimi})}{(\text{Crediti massimi} - \text{Crediti minimi})} \times 600$$

*Sarà considerato in ogni caso un numero di crediti massimo pari al totale dei crediti sostenibili da piando degli studi di corso, negli anni di corso precedenti.

Il punteggio relativo alla *votazione media ponderata (arrotondata a due cifre decimali)* degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{(\text{Votazione media ponderata studente} - 18)}{(30 - 18)} \times 400$$



5) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata improrogabilmente entro il 30 settembre 2019, compilando l'apposito modulo online disponibile ai seguenti link:

Matricole (sito NABA):

Corsi triennali

<http://www.naba.it/it/ammissione-ai-trienni/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche>

<http://www.naba.it/en/undergraduate-application/scholarships-and-competitions>

Corsi biennali

<http://www.naba.it/it/ammissione-ai-master-e-bienni/borse-di-studio-e-agevolazioni-economiche>

<http://www.naba.it/en/postgraduate-application/scholarships-and-competitions>

Studenti anni successivi al primo (MyNABA):

<http://my.naba.it/it/Pagine/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx>

<http://my.naba.it/en/Pages/Agevolazioni%20e%20Borse%20di%20Studio/Borse-di-Studio-DSU.aspx>

DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI:

Terminato il caricamento dei dati on-line sarà necessario che la domanda venga stampata e firmata ed inviata all'Ufficio DSU completa dei seguenti documenti:

- Stampa della domanda online debitamente firmata;
- Copia della carta di identità/passaporto dello studente in corso di validità (e del genitore/soggetto esercente la potestà genitoriale, in caso di studente minorenni al momento della presentazione della domanda);
- Attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario rilasciata nel 2019 in base alla normativa vigente;
- Relativa D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica) versione estesa firmata dal dichiarante in ogni sua parte (Il Dichiarante è la persona che sottoscrive la D.S.U. e che si assume le responsabilità penali e civili della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti, ai sensi dell'art. 76 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e che dichiara di aver compilato i relativi moduli e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti).



DOCUMENTI RICHIESTI PER CASI SPECIFICI:

- Solo per gli studenti con invalidità pari o superiore al 66%: copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica in Italia comprovante la percentuale di invalidità;
- Solo per studenti che si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo, di un Corso di Laurea magistrale e abbiano ottenuto il diploma di laurea triennale presso un altro Ateneo in Italia e chiedono di utilizzare i bonus: autocertificazione come da modulo da richiedere all'Ufficio DSU;
- Solo per gli studenti che intendono richiedere lo status di fuori sede:
Il contratto di affitto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate entro il **22 novembre 2019**.

La domanda on-line non sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda cartacea - La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'esclusione dello studente dal presente concorso.

La documentazione indicata dovrà essere inviata tramite raccomandata R.R. all'Ufficio DSU NABA - Via Darwin, 20 – 20143 Milano, entro il 4 ottobre 2019 (farà fede la data del timbro postale) oppure consegnata, tassativamente in busta chiusa presso il medesimo ufficio (farà fede la data apposta sulla ricevuta di consegna) pena l'esclusione dal concorso.

Integrazione mobilità internazionale

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità internazionale nell'anno accademico 2019/20 devono presentare domanda per l'Integrazione della Borsa di Studio contestualmente alla domanda di Borsa di Studio.

6) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

6.1) Inserimento degli studenti nelle graduatorie: studenti idonei assegnatari e studenti idonei non assegnatari

Le domande presentate entro i tempi previsti dal bando verranno analizzate dall'Ufficio DSU NABA che provvederà ad inserire in graduatoria gli studenti in possesso dei requisiti richiesti.

Gli studenti che presenteranno domanda potranno quindi risultare:

- idonei: qualora siano in possesso di tutti i requisiti;
- non idonei: qualora manchino uno o più requisiti previsti dal presente Bando.

I benefici verranno assegnati agli studenti idonei in base al loro posizionamento in graduatoria, partendo dalle posizioni più elevate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.



In base all'effettiva assegnazione di benefici, gli studenti potranno quindi risultare:

- idonei assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti e assegnatari di un beneficio;
- idonei non assegnatari: ovvero in possesso di tutti i requisiti, ma non assegnatari del beneficio richiesto.

In questo caso gli studenti nelle graduatorie, idonei non assegnatari, potranno ottenere benefici in un momento successivo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse economiche.

6.2) Pubblicazione delle graduatorie e presentazione di ricorsi

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro e non oltre il 31 ottobre 2019** attraverso la pubblicazione presso l'albo e sull'area riservata del sito NABA.

Eventuali ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati alla struttura competente di ciascun Soggetto gestore entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. Il ricorso deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'Ufficio DSU e deve essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.

L'esito dei ricorsi sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo.

Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà esposta la graduatoria definitiva.

Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

7) MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI TUTTI I CORSI

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:

Prima rata: 31 dicembre 2019

Seconda rata: è corrisposta successivamente all'accertamento del conseguimento del livello minimo di merito.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Il pagamento della borsa di studio avverrà in due rate erogate entro le seguenti scadenze, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento di fondi da parte della Regione Lombardia:

Prima rata: 31 dicembre 2019

Saldo: 30 giugno 2020



L'erogazione verrà effettuata tramite bonifico bancario su un c/c italiano intestato o cointestato allo studente beneficiario.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 1° livello

La seconda rata della borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2020 almeno **35 crediti**. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2020 lo studente avrà conseguito almeno **35 crediti**, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il beneficio dell'esonero della retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo all'Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di diploma accademico di 2° livello

La seconda rata della borsa verrà corrisposta solo se lo studente avrà conseguito entro il 10 agosto 2020 almeno **35 crediti**. La prima rata sarà mantenuta se entro il 30 novembre 2020 lo studente avrà conseguito almeno **35 crediti**, pena la revoca della borsa stessa. In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti, inoltre verrà meno anche il beneficio dell'esonero della retta e lo studente dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa. A tale scopo all'Ufficio DSU può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere **entro il 31 dicembre 2020** gli importi delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dal bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai diplomati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino diplomati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e che siano risultati idonei al conseguimento della Borsa di Studio nell'ultimo anno di studi.



8) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dalla NABA o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti da NABA: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero. Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ufficio DSU o verso la NABA;
2. non presenti all'Ufficio DSU, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

9) TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA'

Nel caso di trasferimento ad altra Accademia o Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata all'Ufficio DSU, verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Accademia o Università alla NABA di riferimento dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Soggetto Gestore dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 15 novembre 2019**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

10) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE (D.P.R. 445/2000, art. 71)

L'Ufficio DSU, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di richiedere agli studenti, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del DPCM n. 159/2013 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).



L' Ufficio DSU, in accordo con l' Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dall' art. 10 del D.L. 68/2012, consistenti nel pagamento di una somma d' importo triplo rispetto a quella percepita, nella perdita del diritto a ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva l' applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

PROMEMORIA SCADENZE

30 settembre 2019: scadenza presentazione domanda per Borsa di Studio.

4 ottobre 2019: scadenza consegna documenti in forma cartacea all' ufficio DSU (per quelli inviati tramite raccomandata farà fede il timbro postale).

Entro 31 ottobre 2019: pubblicazione graduatorie provvisorie.

22 novembre 2019: (solo per studenti fuori sede) scadenza presentazione documentazione relativa all' alloggio (contratto d' affitto e certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone d' affitto).

Entro 30 novembre 2019: pubblicazione graduatorie definitive.

10 agosto 2020: termine per la verbalizzazione di esami al fine della verifica dei criteri di merito per le Borse di Studio.

11) INFORMATIVA ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/16 (GDPR)

1) Perché ricevi questa comunicazione

Nuova Accademia S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento, vuole informarvi su quali dati raccoglie e con quali modalità, in modo da garantire il rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e alla sicurezza con cui i dati vengono trattati nell' ambito dell' adesione ai bandi DSU.

2) Quali dati personali raccogliamo e base giuridica del trattamento

Nuova Accademia S.r.l. raccoglie e conserva i tuoi dati secondo quanto previsto dalla legge Regione Lombardia n°33 del 13/12/04.



- anagrafici e identificativi (quali ad esempio nome, cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email, interessi per i percorsi di studio, cittadinanza, sesso, luogo e data di nascita, numero di telefono, copia del documento d'identità);
- dati bancari propri e/o di chi effettua il pagamento;
- ISEE/ISEU e/o dati relativi al reddito e/o al patrimonio proprio e/o dei familiari;
- eventuale contratto di affitto per studenti fuori sede;
- eventuali certificazioni comprovanti la disabilità;
- carriera scolastica/curriculum vitae.

I dati vengono raccolti al momento della presentazione della domanda on-line sul sito www.naba.it/ammissioni&orientamento o dall'area riservata del sito NABA a cui possono accedere gli studenti iscritti agli anni successivi al primo.

Le graduatorie relative agli assegnatari delle borse di studio sono pubblicate nell'area riservata agli studenti NABA, con i requisiti previsti dalla Legge Regionale n°33 del 13/12/04

3) Per quali finalità usiamo i tuoi dati personali

Nuova Accademia S.r.l. utilizza i tuoi dati per l'analisi della documentazione presentata, al fine di poter assegnare la borsa di studio, in base a quanto indicato nel bando di riferimento.

4) Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali

I dati raccolti per ogni domanda di adesione al bando sono conservati il tempo necessario per consentire controlli da parte di enti ispettivi e possibilità di ricorsi da parte degli studenti. In ogni caso non conservati per più di 10 anni, secondo quanto previsto dai termini di prescrizione degli atti amministrativi.

5) La sicurezza dei tuoi dati personali

Il trattamento dei tuoi dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione; invece, saranno o potranno essere comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell'ambito delle finalità sopra descritte.

6) Chi può accedere ai tuoi dati personali

Possono accedere ai tuoi dati esclusivamente persone autorizzate nell'ambito delle mansioni assegnate da Nuova Accademia S.r.l.

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi, potranno essere inoltre comunicati e trattati da soggetti terzi debitamente nominati quali Responsabili del trattamento, come ad esempio il provider di servizi on-line.

I dati personali potranno inoltre essere accessibili o potranno essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.



7) Dove risiedono i tuoi dati personali

La gestione e la conservazione dei tuoi dati personali avverrà su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

8) È obbligatorio acconsentire al conferimento dei tuoi dati?

La trasmissione dei tuoi dati è facoltativa, ma necessaria per poter accedere alla domanda di borsa di studio.

9) Quali sono i tuoi diritti in relazione al GDPR?

Secondo le disposizioni del GDPR, Nuova Accademia S.r.l. garantisce i seguenti diritti:
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);
ottenere la cancellazione dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo, Nuova Accademia S.r.l. ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i tuoi dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all'oblio art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ci hai fornito e poterli eventualmente trasmettere a un altro Titolare del trattamento (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che ti riguardano (Diritto di opposizione art 21);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita da Nuova Accademia S.r.l. (Art. 34);
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).

10) Per ogni richiesta puoi rivolgerti ai contatti forniti da Titolare del Trattamento.

Se ritieni che non abbiamo rispettato i tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali, puoi rivolgerti all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa, se risiedi in un altro Paese, puoi contattare il Garante per la protezione dei dati personali locale.

11) Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è Nuova Accademia S.r.l. via C. Darwin 20 – 20143 Milano Mail privacy@naba.it

Il Responsabile per la protezione dei dati è Frareg S.r.l. – Viale Jenner 38 – 20159 Milano MI mail: dpo@frareg.com - Telefono: 0269010030

12) Aggiornamento della presente informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali ti saranno comunicate via mail o attraverso l'area riservata agli studenti

ALLEGATO “A” –
ELENCO COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI STUDENTI PENDOLARI PER LA SEDE DI MILANO

Per i benefici DSU vengono considerati “pendolari” gli studenti residenti nei seguenti comuni:

20081 ABBIATEGRASSO	26020 AGNADELLO	26834 ABBADIA CERRETO
20040 AICURZIO	23881 AIRUNO	20041 AGRATE BRIANZA
20042 ALBIATE	21041 ALBIZZATE	20080 ALBAIRATE
24022 ALZANO LOMBARDO	24051 ANTEGNATE	24011 ALME'
24040 ARCENE	20020 ARCONATE	22070 APPIANO GENTILE
20010 ARLUNO	28041 ARONA	20043 ARCORE
21010 ARSAGO SEPRIO	24040 ARZAGO D'ADDA	22060 AROSIO
26010 BAGNOLO CREMASCO	24050 BARIANO	24052 AZZANO S. PAOLO
23890 BARZAGO	23891 BARZANO'	20030 BARLASSINA
20060 BASIANO	27050 BASTIDA PANCARANA	27010 BASCAPE'
20060 BELLINZAGO LOMBARDO	20040 BELLUSCO	27020 BATTUDA
27021 BEREGUARDO	24100 BERGAMO	22070 BEREGAZZO CON FIGL.
20010 BERNATE TICINO	20045 BESANA BRIANZA	20044 BERNAREGGIO
21010 BESNATE	20046 BIASSONO	20080 BESATE
22070 BINAGO	20082 BINASCO	20020 BIENATE
20010 BOFFALORA SOPRA TICINO	24040 BOLTIERE	26811 BOFFALORA D'ADDA
24040 BONATE SOTTO	27010 BORGARELLO	24040 BONATE SOPRA
26851 BORGO SAN GIOVANNI	20098 BORGOLOMBARDO	26812 BORGHETTO LODIGIANO
22100 BRECCIA	24040 BOTTANUCO	27010 BORNASCO
24030 BREMBATE SOPRA	22070 BREGNANO	20030 BOVISIO MASIAGO
24053 BRIGNANO GERA D'ADDA	26822 BREMBIO	24041 BREMBATE
20047 BRUGHERIO	20040 BRIOSCO	27042 BRESSANA BOTTARONE
23892 BULCIAGO	20080 BUBBIANO	23883 BRIVIO
20010 BUSCATE	22070 BULGAROGRASSO	21020 BUGGUGIATE
21052 BUSTO ARSIZIO	20040 BUSNAGO	20040 BURAGO DI MOLGORA
22071 CADORAGO	20020 BUSTO GAROLFO	20060 BUSSERO
23885 CALCO	21050 CAIRATE	22060 CABIATE
24040 CALVENZANO	24032 CALOLZIOCORTE	24054 CALCIO
20040 CAMBIAGO	20080 CALVIGNASCO	24033 CALUSCO D'ADDA
24040 CANONICA D'ADDA	20050 CAMPARADA	26823 CAMAIRAGO

20040 CAPONAGO	22063 CANTU'	20010 CANEGRATE
24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 24030 CAPRINO BERGAMASCO	26010 CAPRALBA	22070 CAPIAGO INTIMIANO
27020 CARBONARA AL TICINO	20048 CARATE BRIANZA	20040 CAPRIANO
22060 CARIMATE	22070 CARONATE	24043 CARAVAGGIO
21042 CARONNO PERTUSELLA	21040 CARNAGO	21010 CARDANO AL CAMPO
20061 CARUGATE	21040 CARONNO VARESIANO	20040 CARNATE
26852 CASALETTO LODIGIANO	22060 CARUGO	20080 CARPIANO
20071 CASALPUSTERLENGO	26010 CASALETTO VAPRIO	24030 CARVICO
21020 CASCIAGO	20080 CASARILE	26831 CASALMAIOCCO
24040 CASIRATE D'ADDA	20080 CASELLE LURANI	23880 CASATENOVO
27022 CASORATE PRIMO	22030 CASLINO D'ERBA	22070 CASNATE CON BERNATE
23893 CASSAGO BRIANZA	21011 CASORATE SEMPIONE	20010 CASOREZZO
20060 CASSINA DE' PECCHI	20062 CASSANO D'ADDA	21012 CASSANO MAGNAGO
27023 CASSOLNOVO	22070 CASSINA RIZZARDI	20081 CASSINETTA LUGAGNANO
25030 CASTELCOVATI	20022 CASTANO PRIMO	24040 CASTEL ROZZONE
22030 CASTELMARTE	21053 CASTELLANZA	23844 CASTELLO DI BRIANZA
21050 CASTELSEPRIO	26843 CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	22070 CASTELNUOVO BOZZENTE
26866 CASTIRAGA VIDARDO	26823 CASTIGLIONE D'ADDA	21043 CASTIGLIONE OLONA
26844 CAVACURTA	25030 CASTREZZATO	21040 CASTRONNO
26824 CAVENAGO D'ADDA	27051 CAVAMANARA	21044 CAVARIA CON PREMEZZO 20040 CAVENAGO BRIANZA
20020 CERIANO LAGHETTO	28065 CERANO	27010 CERANOVA
23870 CERNUSCO LOMBARDONE	22072 CERMENATE	20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO
27012 CERTOSA DI PAVIA	20070 CERRO AL LAMBRO	20023 CERRO MAGGIORE
20020 CESATE	20060 CERVIGNANO D'ADDA	20031 CESANO MADERNO
22070 CIRIMIDO	25032 CHIARI	24040 CHIGNOLO D'ISOLA
20080 CISLIANO	24040 CISERANO	21040 CISLAGO
26845 CODOGNO	24050 CIVIDATE AL PIANO	25030 COCCAGLIO
20040 COLNAGO	20020 COGLIATE	23886 COLLE BRIANZA
20060 COMAZZO	24055 COLOGNO AL SERIO	20060 COLTURANO
20049 CONCOREZZO	22100 COMO	24040 COMUN NUOVO
20040 CORNATE D'ADDA	27010 COPIANO	20011 CORBETTA
26847 CORNO VECCHIO	26854 CORNEGLIANO LAUDENSE	26846 CORNO GIOVINE
24050 CORTENUOVA	20050 CORREZZANA	26834 CORTE PALASIO

26013 CREMA	23845 COSTAMASNAGA	24050 COVO
26835 CRESPIATICA	22060 CREMELLA	26010 CREMOSANO
27010 CURA CARPIGNANO	22060 CUCCIAGO	20012 CUGGIONO
24044 DALMINE	24035 CURNO	20020 DAIRAGO
26010 DOVERA	20033 DESIO	23843 DOLZAGO
22036 ERBA	20070 DRESANO	23848 ELLO
24058 FARA OLIVANA CON SOLA	21054 FAGNANO OLONA	24045 FARA GERA D'ADDA
22060 FIGINO SERENZA	22070 FENEGRO'	21010 FERNO
26861 FOMBIO	24040 FILAGO	22073 FINO MORNASCO
24040 FORNOVO S. GIOVANNI	24056 FONTANELLA	24056 FONTANELLA
20060 GALGAGNANO	20083 GAGGIANO	23851 GALBIATE
27025 GAMBOLO'	21013 GALLARATE	28066 GALLIATE
21040 GERENZANO	20024 GARBAGNATE MILANESE	21045 GAZZADA SCHIANNO
20034 GIUSSANO	20060 GESSATE	27010 GIUSSAGO
21055 GORLA MINORE	20064 GORGONZOLA	21050 GORLA MAGGIORE
26813 GRAFFIGNANA	24020 GORLE	21040 GORNATE OLONA
20056 GREZZAGO	22070 GRANDATE	27020 GRAVELLONA LOMELLINA
26862 GUARDAMIGLIO	27027 GROPPELLO CAIROLI	22070 GUANZATE
21056 INDUNO OLONA	20088 GUDO VISCONTI	23898 IMBERSAGO
20065 INZAGO	22044 INVERIGO	20010 INVERUNO
20084 LACCHIARELLA	24040 ISSO	21040 JERAGO CON ORAGO
22045 LAMBRUGO	20020 LAINATE	24040 LALLIO
20020 LAZZATE	27015 LANDRIANO	27016 LARDIRAGO
20030 LENTATE SUL SEVESO	23900 LECCO	20025 LEGNANO
20051 LIMBIATE	20050 LESMO	24040 LEVATE
20060 LISATE	22070 LIMIDO COMASCO	27010 LINAROLO
22070 LOCATE VARESI	20035 LISSONE	26814 LIVRAGA
23871 LOMAGNA	26900 LODI	26855 LODI VECCHIO
21015 LONATE POZZOLO	22074 LOMAZZO	21050 LONATE CEPPINO
22070 LUISAGO	22030 LONGONE AL SEGRINO	21040 LOZZA
24050 LURANO	22040 LURAGO D'ERBA	22070 LURAGO MARINONE
24040 MADONE	22075 LURATE CACCIVIO	20050 MACHERIO
20020 MAGNAGO	20013 MAGENTA	27010 MAGHERNO

26847 MALEO	26852 MAIRANO (CASALETTO LODIGIANO)	20082 MAIRANO (NOVIGLIO)
20010 MARCALLO CON CASONE	23864 MALGRATE	21046 MALNATE
21050 MARNATE	27020 MARCIGNAGO	22066 MARIANO COMENSE
27010 MARZANO	24057 MARTINENGO	26866 MARUDO
20036 MEDA	20060 MASATE	26815 MASSALENGO
20066 MELZO	20060 MEDIGLIA	20077 MELEGNANO
22046 MERONE	23807 MERATE	26833 MERLINO
20100 MILANO	20010 MESERO	20050 MEZZAGO
23873 MISSAGLIA	24040 MISANO DI GERA D'ADDA	20020 MISINTO
22070 MONTANO LUCINO	23847 MOLTENO	26836 MONTANASO LOMBARDO
23876 MONTICELLO BRIANZA	26010 MONTE CREMASCO	23874 MONTEVECCHIA
24050 MORENGO	20052 MONZA	21040 MORAZZONE
27036 MORTARA	20081 MORIMONDO	21020 MORNAGO
24030 MOZZO	20086 MOTTA VISCONTI	22076 MOZZATE
25075 NAVE	20053 MUGGIO'	20060 MULAZZANO
20020 NOSATE	20014 NERVIANO	23895 NIBIONNO
22060 NOVEDRATE	20054 NOVA MILANESE	28100 NOVARA
23848 OGGIONO	20082 NOVIGLIO	21040 OGGIONA CON S. STEFANO
23887 OLGiate MOLGORA	27020 OLEVANO DI LOMELLINA	22077 OLGiate COMASCO
22070 OLTRONA DI S. MAMETTE	21057 OLGiate OLONA	23854 OLGiate
20080 ORIO LITTA	21040 ORIGGIO	24050 ORIO AL SERIO
24046 OSIO SOTTO	20060 ORNAGO	24040 OSIO SOPRA
25035 OSPITALETTO	23875 OSNAGO	26864 OSPEDALETTO LODIGIANO
20080 OZZERO	26816 OSSAGO LODIGIANO	20010 OSSONA
24040 PAGAZZANO	23877 PADERNO D'ADDA	20037 PADERNO DUGNANO
20030 PALAZZOLO MILANESE	24030 PALADINA	26020 PALAZZO PIGNANO
20015 PARABIAGO	26025 PANDINO	20090 PANTIGLATE
27100 PAVIA	27020 PARONA	20067 PAULLO
20060 PESSANO CON BORNAGO	23888 PEREGO	20016 PERO
26854 PIEVE FISSIRAGA	29100 PIACENZA	26017 PIERANICA
24040 POGNANO	27050 PIZZALE	20010 POGLIANO MILANESE
24040 PONTIROLO NUOVO	22037 PONTE LAMBRO	24036 PONTE S. PIETRO
20060 POZZUOLO MARTESANA	25037 PONTOGLIO	20060 POZZO D'ADDA

24050 PUMENENGO	20010 PREGNANA MILANESE	24030 PRESEZZO
20055 RENATE	26017 QUINTANO	24020 RANICA
26027 RIVOLTA D'ADDA	20027 RESCALDINA	24030 RIVIERA D'ADDA
20087 ROBECCO SUL NAVIGLIO	23899 ROBBiate	20020 ROBECCETTO CON INDUNO
24058 ROMANO DI LOMBARDIA	20090 RODANO	27012 ROGNANO
20040 RONCELLO	28068 ROMENTINO	27010 RONCARO
23888 ROVAGNATE	20050 RONCO BRIANTINO	20088 ROSATE
22070 ROVELLO PORRO	25038 ROVATO	22069 ROVELLASCA
20090 SALERANO SUL LAMBRO	25030 RUDIANO	27016 S. ALESSIO CON VIALONE
26848 SAN FIORANO	21017 SAMARATE	20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO
26817 SAN MARTINO IN STRADA	27010 SAN GENESIO ED UNITI	20010 SAN GIORGIO SU LEGNANO
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO	27028 SAN MARTINO SICCOMARIO	20098 SAN VITTORE OLONA
20010 SANTO STEFANO TICINO	23889 SANTA MARIA HOE'	26866 SANT'ANGELO LODIGIANO
20018 SEDRIANO	21047 SARONNO	26826 SECUGNANO
20038 SEREGNO	20030 SENAGO	22070 SENNA COMASCO
20090 SETTALA	24068 SERIATE	21018 SESTO CALENDE
23896 SIRTORI	20030 SEVESO	22040 SIRONE
21048 SOLBIATE ARNO	27010 SIZIANO	20020 SOLARO
26867 SOMAGLIA	22070 SOLBIATE COMASCO	21058 SOLBIATE OLONA
26858 SORDIO	21019 SOMMA LOMBARDO	27048 SOMMO
26016 SPINO D'ADDA	20050 SOVICO	28060 SOZZAGO
24040 SUISIO	24050 SPIRANO	24040 STEZZANO
20053 TACCONA	20050 SULBIATE	21040 SUMIRAGO
26827 TERRANOVA DEI PASSERINI	20080 TAVAZZANO	24030 TERNO D'ISOLA
27010 TORRE D'ARESE	26017 TORLINO VIMERCATI	24020 TORRE BOLDONE
21049 TRADATE	27020 TORRE D'ISOLA	27010 TORREVECCHIA PIA
26017 TRESCORE CREMASCO	27020 TRAVACO' SICCOMARIO	28069 TRECATE
20060 TREZZANO ROSA	24047 TREVIGLIO	24048 TREVIOLO
20050 TRIUGGIO	20056 TREZZO D'ADDA	20067 TRIBIANO
20060 TRUCCAZZANO	27020 TRIVOLZIO	27020 TROVO
20029 TURBIGO	26828 TURANO LODIGIANO	22078 TURATE
24059 URGNANO	21040 UBOLDO	25030 URAGO D'OGGIO
26019 VAILATE	20040 USMATE VELATE	26010 VAIANO CREMASCO

23857 VALGREGHENTINO	24030 VALBREMBO	20080 VALERA FRATTA
20010 VANZAGO	27010 VALLE SALIMBENE	23868 VALMADRERA
21100 VARESE	20069 VAPRIO D'ADDA	20039 VAREDO
20050 VEDUGGIO CON COLZANO	20057 VEDANO AL LAMBRO	21040 VEDANO OLONA
21040 VENEGONO SUPERIORE	27010 VELLEZZO BELLINI	21040 VENEGONO INFERIORE
24049 VERDELLINO	22070 VENIANO	20050 VERANO BRIANZA
23878 VERDERIO SUPERIORE	24049 VERDELLO	23879 VERDERIO INFERIORE
20080 VERNATE	21029 VERGIATE	20080 VERMEZZO
23897 VIGANO'	22070 VEREMATE CON MINOPRIO	27018 VIDIGULFO
20020 VILLA CORTESE	27029 VIGEVANO	20060 VIGNATE
27030 VILLANOVA D'ARDENGGHI	22079 VILLA GUARDIA	20050 VILLA RAVERIO
20058 VILLASANTA	26828 VILLANOVA SILLARO	27019 VILLANTERIO
20010 VITTUONE	20059 VIMERCATE	27010 VISTARINO
24050 ZANICA	20070 VIZZOLO PREDABISSI	27058 VOGHERA
20080 ZELO SURRIGONE	27012 ZECCONE	20060 ZELO BUON PERSICO
27030 ZINASCO NUOVO	27020 ZERBOLO'	20080 ZIBIDO SAN GIACOMO

ELENCO COMUNI PER DEFINIZIONE DEGLI STUDENTI PENDOLARI PER LA SEDE DI ROMA:

AFFILE	FONTE NUOVA	PALOMBARA SABINA
AGOSTA	FORMELLO	PERCILE
ALBANO LAZIALE	FRASCATI	PISONIANO
ANGUILLARA SABAZIA	GALLICANO NEL LAZIO	POLI
ANTICOLI CORRADO	GAVIGNANO	POMEZIA
ANZIO	GENAZZANO	PONZANO ROMANO
ARCINAZZO	GENZANO DI ROMA	RIANO
ARCINAZZO ROMANO	GERANO	RIGNANO FLAMINIO
ARDEA	GORGA	RIOFREDDO
ARICCIA	GROTTAFERRATA	ROCCA CANTERANO
ARSOLI	GUIDONIA MONTECELIO	ROCCA DI PAPA
ARTENA	JENNE	ROCCA PRIORA
BELLEGRA	LABICO	ROCCA SANTO STEFANO
BRACCIANO	LADISPOLI	ROCCAGIOVINE
CAMERATA NUOVA	LANUVIO	ROIATE
CAMPAGNANO DI ROMA	LARIANO	ROVIANO
CANALE MONTERANO	LICENZA	SACROFANO
CANTERANO	MAGLIANO ROMANO	SAMBUCI
CAPENA	MANDELA	SAN CESAREO

CAPRANICA PRENESTINA	MANZIANA	S.GREGORIO DA SASSOLA
CARPINETO ROMANO	MARANO EQUO	S.POLO DEI CAVALIERI
CASAPE	MARCELLINA	SAN VITO ROMANO
CASTEL GANDOLFO	MARINO	SANTA MARINELLA
CASTEL MADAMA	MAZZANO ROMANO	SANT'ANGELO ROMANO
CASTEL S.PIETRO ROMANO	MENTANA	SANT'ORESTE
CASTELNUOVO DI PORTO	MONTE PORZIO CATONE	SARACINESCO
CAVE	MONTECOMPATRI	SEGNI
CERRETO LAZIALE	MONTEFLAVIO	SUBIACO
CERVARA DI ROMA	MONTELANICO	TORRITA TIBERINA
CERVETERI	MONTELIBRETTI	TREVIGNANO ROMANO
CIAMPINO	MONTEROTONDO	VALLEPIETRA
CICILIANO	MONTORIO ROMANO	VALLINFREDA
CINETO ROMANO	MORICONE	VALMONTONE
CIVITAVECCHIA	MORLUPO	VELLETRI
CIVITELLA SAN PAOLO	NAZZANO	VICOVARO
COLLEFERRO	NEMI	VIVARO ROMANO
COLONNA	NEROLA	
FIANO ROMANO	NETTUNO	
FILACCIANO	OLEVANO ROMANO	
FIUMICINO	PALESTRINA	

Allegato B - Elenco delle Nazioni per la legalizzazione dei documenti

Afghanistan	C	Belgio	A	Cipro	A
Andorra	B	Belize	B	Colombia	B
Angola	C	Benin	C	Comoros	C
Anguilla	B	Bermude	B	Croazia	A
Antartico Britannico	B	Bhutan	C	Danimarca	A
Antigua e Barbuda	B	Bielorussia	B	Dominica	B
Antille Olandesi	B	Bosnia-Erzegovina	B	Ecuador	B
Argentina	B	Botswana	B	El Salvador	B
Armenia	B	Brunei	B	Eritrea	C
Aruba	B	Bulgaria	B	Estonia	A
Australia	B	Burkina Faso	C	Etiopia	C
Austria	A	Burundi	C	Falkland	B
Azerbaijan	B	Caimane	B	Fiji	B
Bahamas	B	Cambogia	C	Finlandia	A
Bangladesh	C	Chad	C	Francia	A
Barbados	B	Cina (limitatamente a Hong Kong e Macao)	B	Gambia	C
Georgia	B	Mauritania	C	Spagna	A
Germania	A	Mauritius	B	Stati Uniti d'America	B

Giappone	B	Mayotte Martinica	B	Sud Africa	B
Gibilterra	B	Messico	B	Sudan	C
Gibuti	C	Miquelon	B	Sudan del Sud	C
Gran Bretagna (estesa a Isola di Man)	A	Moldova	B	Suriname	B
Grecia	A	Montserrat	B	Svezia	B
Grenada	B	Mozambico	C	Svizzera	A
Guadalupe	B	Myanmar	C	Swaziland	B
Guernsey	B	Namibia	B	Tajikistan	C
Guinea	C	Nepal	C	Tanzania	C
Guinea Bissau	C	Niger	C	Timor Leste	C
Guinea Equatoriale	C	Niue	B	Togo	C
Haiti	C	Norvegia	A	Tonga	B
India	B	Nuova Zelanda	B	Trinidad e Tobago	B
Irlanda	A	Olanda (estesa ad Antille Olandesi e Aruba)	A	Turchia	A
Islanda	B	Panama	B	Tuvalu	C
Isole Cayman	B	Perù	B	Ucraina	B
Isole Gilbert e Ellice	B	Polinesia Francese	B	Uganda	C
Isole Marshall	B	Polonia	A	Ungheria	A
Isole Normanne	B	Portogallo	A	Vanuatu	C
Isole Salomone Britanniche	B	Princip. Monaco	B	Venezuela	B
Isole Turcks e Caicos	B	Rep. Ceca	A	Vergini Britanniche	B
Isole Vergini Britanniche	B	Rep. Dem. Del Congo	C	Yemen	C
Isole Wallis e Futura	B	Rep. di Corea (già Corea del Sud)	B	Zambia	C
Israele	B	Rep. di San Marino	A	Zimbabwe	C
Jersey	B	Repubblica Centro Africana	C		
Kazakhstan	B	Riunione	B		
Kenya	C	Romania	B		
Kiribati	C	Russia	B		
Kyrgyzistan	C	Rwanda	C		
Laos	C	Saint Christopher e Nevis	B		
Le Nuove Ebridi	B	Samoa	C		
Lesotho	C	Sant'Elena	B		
Lettonia	A	Santa Lucia	B		
Liberia	C	Sao Tome and Principe	C		
Liechtenstein	A	Senegal	C		
Lituania	A	Serbia-Montenegro	B		
Lussemburgo	A	Seychelles	B		
Macedonia	A	Sierra Leone	C		
Madagascar	C	Slovacchia	A		
Malawi	C	Slovenia	A		
Mali	C	Solomon Islands	C		
Malta	A	Somalia	C		